

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

R.G.n.116-2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ENNA

DECRETO

EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 *ter* L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da [REDACTED] in data 31.1.2017,

dopo aver sentito a chiarimento gli istanti e il professionista designato ex art. 15 comma IX L.n.3/2012;
ritenuta la propria competenza territoriale essendo la sede principale dei debitori in Troina (ENNA);

OSSERVA

Rilevato che [REDACTED] e dichiara di essere coltivatore diretto, già titolare di una impresa agricola fino all'11.4.2016, mentre [REDACTED] deduce di essere dipendente a tempo indeterminato della "[REDACTED]" e che gli stessi rilevano di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

rilevato che a fronte di un indebitamento di circa 444.000,00, i ricorrenti propongono la liquidazione integrale del proprio patrimo-

nio consistente in due unità immobiliari in comproprietà tra di loro, in una pluralità di terreni, di cui alcuni in proprietà esclusiva del [REDACTED] ed altri in comproprietà con terzi, nonché alcuni fabbricati consoni all'attività agricola quali un caseificio ed un magazzino/deposito, per un valore complessivo stimato di circa € 384.231,15;

rilevato che la pendenza di procedura di esecuzione immobiliare in capo a taluni dei predetti beni (Tribunale Civile di Enna R.G. nn.30/2014 e 89/2015) non preclude l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando i debitori tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad alcuno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, avv. Angela Manduca, la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che la proposta di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-Ter della Legge n.3/2012 sia

certamente la più idonea a garantire la soddisfazione dei creditori, pur nell'alea dell'effettiva vendita dei beni costituenti il patrimonio dei debitori e dell'effettivo ricavo che ne deriverà;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore;

tenuto conto che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;
nomina liquidatore l'avv. Angela Manduca;
dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;

P.Q.M.

dispone che il liquidatore:
- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies*

L.n.3/2012,

- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies*

L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Si dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno disposte per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Si dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano La Sicilia e sul sito www.tribunale.enna.giustizia.it

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore nonché per l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Enna, 2/11/2018

Il Giudice

Erina Cirincione

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Erina Cirincione, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.